

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 468 del 28 ottobre 2020.

“Approvazione disegno di legge: 'Disposizioni in materia di demanio marittimo’”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2005, n.15 “Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo” e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che all'articolo 1, commi 682, 683 e 684, introduce nuove disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 e, in particolare, l'art. 24 recante: “ Disposizioni in materia di demanio marittimo”;

VISTA la legge regionale 14 dicembre 2019, n.24 e successive

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

modificazioni, recante: “Estensione della validità delle concessioni demaniali marittime”;

VISTO il disegno di legge concernente “Disposizioni in materia di demanio marittimo” e l'acclusa relazione tecnica, trasmessi con nota prot. n.6264 del 22 ottobre 2020 e successiva nota integrativa prot. n. 6335 del 26 ottobre 2020 dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;

SU proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge concernente: “Disposizioni in materia di demanio marittimo” nel testo che, unitamente alla relazione tecnica, è allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

MGC

RELAZIONE

Con il presente disegno di legge si intende razionalizzare le attività di competenza del dipartimento in materia di rilascio delle concessioni e delle demaniali marittime, attraverso l'informatizzazione, la semplificazione ed il decentramento delle procedure amministrative.

Art. 1

Con la legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24, sono stati recepiti, con modifiche i commi 682 e 683 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2018 n. 145, subordinando l'estensione della validità delle concessioni demaniali marittime alla presentazione di apposita domanda da inoltrarsi, a cura dei concessionari, agli uffici competenti per territorio entro il 30 aprile 2020.

In ragione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID 19, con l'art. 7, comma 7, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, il suddetto termine è stato prorogato al 31 agosto 2020.

Poiché la suddetta situazione di emergenza ha determinato, e determina tutt'ora, anche in ragione della proroga delle misure di prevenzione della diffusione del contagio, notevoli difficoltà ai titolari delle concessioni demaniali marittime, si ritiene necessario prevedere una ulteriore proroga della scadenza del termine di presentazione delle istanze, peraltro già più volte richiesta dalle associazioni di categoria, al fine di consentire ai concessionari la corretta predisposizione e l'inoltro della documentazione occorrente.

Art. 2

La vigente normativa (l'art. 39 della l.r. 3/2016 e l'art. 24 della l.r. 1/2019) prevede la possibilità di rilasciare nuove concessioni demaniali marittime – anche in assenza dei piani di utilizzo del demanio marittimo - solo con validità (scadenza) al 31/12/2020.

Appare evidente che tale, ormai, imminente scadenza non solo non è coerente con le diverse disposizioni normative contenute nell'art. 1 della l.r. 15/2005 – mai abrogate - *“le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate con licenza, hanno durata di sei anni”* ma non è altresì compatibile con i piani di investimento proposti dai concessionari, non essendo possibile ammortizzare, in un lasso di tempo così ristretto, l'investimento proposto.

Peraltro, attesa la natura prevalentemente stagionale delle attività esercitate sul demanio marittimo, oggi, il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima con scadenza al 31/12/2020 obbligherebbe il concessionario a sopportarne gli oneri economici senza avere la concreta possibilità di esercitare l'attività prevista.

In ultimo, ma non per importanza, l'assenza di piani di utilizzo definitivamente approvati, determinerebbe la sostanziale impossibilità di rilasciare, a far data dal 1° gennaio 2021, nuove concessioni demaniali marittime, precludendo ad un importante settore dell'economia una importante chance di utilizzo del bene demaniale, nonché all'amministrazione regionale di incamerare i proventi derivanti dalle nuove concessioni.

Poiché nonostante i continui impulsi forniti dal Dipartimento dell'Ambiente ed i provvedimenti di commissariamento disposti dall'On.le Assessore al Territorio ed all'Ambiente le procedure di approvazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo – per le quali, si rammenta, è obbligatorio l'esperimento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica - si palesano non brevi, si ritiene indispensabile prevedere la possibilità di rilasciare nuove concessioni demaniali marittime, con un periodo di validità congruo.

Le concessioni così rilasciate risulterebbero, comunque, coerenti con le previsioni dello strumento pianificatorio già adottato dall'Amministrazione comunale ed in corso di approvazione definitiva, e precedute dalle opportune forme di evidenza pubblica necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di libera concorrenza e trasparenza.

E' altresì prevista l'eventuale revoca della concessione ove non più coerente con le previsioni del piano di utilizzo successivamente approvato.

Art. 3

In considerazione delle mutate condizioni di lavoro che privilegeranno, anche in futuro, la modalità "agile" e l'interazione con l'utenza prioritariamente attraverso sistemi telematici, è ormai indispensabile ed improcrastinabile informatizzare tutti i processi amministrativi correlati alla gestione delle richieste di concessione demaniale marittima e di autorizzazione.

Tale processo di informatizzazione è realizzabile utilizzando un "portale" dedicato, attraverso il quale, da una parte, l'utente/richiedente può inoltrare *on-line* le richieste e monitorare costantemente lo stato di avanzamento del procedimento relativo alla propria istanza senza doversi recare presso gli Uffici territorialmente competenti, e dall'altro, le Istituzioni e gli Enti chiamati ad esprimere N.O. e/o pareri sulla proposta progettuale, possono acquisire, in via telematica, la documentazione ed esprimere il parere di competenza.

Tale strumento - già parzialmente realizzato ed in uso per la gestione delle domande di estensione della validità delle concessioni demaniali marittime di cui alla l.r. 24/2019 – previa opportuna implementazione, consentirebbe di uniformare le procedure amministrative su tutto il territorio regionale e di processare le richieste pervenute secondo un rigoroso ordine cronologico basato su scala regionale e non più differenziato per singola provincia/ufficio periferico.

L'utilizzo del suddetto portale consentirebbe, altresì, un notevole snellimento delle procedure ed una consequenziale riduzione dei tempi di trattazione, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

Art. 4

L'attuale funzionigramma del dipartimento dell'Ambiente prevede che le pratiche di concessione demaniale marittima e di autorizzazione, istruite dalle Strutture Territoriali, transitano dall'Area 2 per la verifica e per la formalizzazione del provvedimento finale.

Tale procedimento, se per un verso garantisce una ulteriore verifica del pieno e puntuale rispetto delle disposizioni vigenti, nonché la totale uniformità dei provvedimenti adottati su tutto il territorio regionale, dall'altro, determina un rallentamento del procedimento amministrativo.

Al fine di superare tale criticità, anche in ragione della necessità di consentire alle imprese di intraprendere, o riprendere, con immediatezza, le proprie attività, tenuto conto anche del particolare contesto epidemiologico, si ritiene necessario attribuire maggiore autonomia alle strutture periferiche, riservando agli Uffici centrali le attività di coordinamento e di indirizzo, nonché quelle strettamente connesse ad attività che richiedono, inderogabilmente, la gestione centralizzata (attività dell'ufficiale rogante, repertorio e registrazione degli atti).

Art. 5

- le disposizioni di cui alle lettere a) e b) sono, di fatto, disapplicate in ragione del venir meno del diritto d'insistenza e delle disposizioni comunitarie in materia di tutela della libera concorrenza, ed in ultimo delle disposizioni di cui alla L.R. 24/2019;
- le disposizioni di cui alle lettere c) e d) risultano in contrasto con i contenuti del DDL in oggetto e, comunque, ormai superate in ragione della scadenza temporale ivi prevista, del 31/12/2020.

A.fo:
Il Dirigente Generale
Giuseppe Battaglia

Visto:
l'Assessore
On.le Avv. Salvatore Cordaro

Disegno di Legge
“ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO”

Art. 1

Estensione della validità delle concessioni demaniali marittime

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24, come modificato dal comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 10, alle parole “entro il 31 agosto 2020” vengono sostituite le parole “entro il 31 dicembre 2020”.

Art. 2

Approvazione Piani di Utilizzo delle aree del Demanio Marittimo

1. Nelle more dell'approvazione dei Piani di utilizzo del demanio marittimo di cui all'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e ss.mm.ii., è consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, per una durata di sei anni, purché coerenti con le previsioni del piano di utilizzo del demanio marittimo già adottato dal comune ed in corso di approvazione; qualora le stesse fossero in contrasto con le definitive previsioni dei piani successivamente approvati dovranno essere revocate.
2. Le richieste inerenti l'occupazione di nuove aree demaniali dovranno essere corredate dall'attestazione di coerenza con le previsioni del piano di utilizzo del demanio marittimo approvato, ovvero già adottato ed in corso di approvazione definitiva, rilasciata dall'amministrazione comunale competente per territorio. Le istanze non corredate dalla predetta attestazione non saranno prese in considerazione ed archiviate.
3. Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime è consentito esclusivamente previo espletamento delle procedure di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge regionale 4/2003.

Art. 3

**Informatizzazione delle procedure per la richiesta di concessioni e autorizzazioni
in materia di demanio marittimo**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le istanze per occupazione del demanio marittimo o del mare territoriale o delle pertinenze demaniali marittime o per apportare modifiche alle autorizzazioni esistenti o richiedere, a qualunque titolo, autorizzazioni in materia di demanio marittimo, vanno presentate al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, esclusivamente in via telematica, attraverso il “Portale Demanio Marittimo” all'uopo dedicato.
2. Le istanze di rilascio di nuova concessione demaniale marittima presentate all'Amministrazione regionale in forza della previgente normativa e non definite entro il 31 dicembre 2020 dovranno essere riproposte, a cura del richiedente, corredate dell'attestazione di

cui al comma 2 dell'art. 2 della presente legge ed attraverso il portale di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4

Decentramento e semplificazione delle procedure amministrative

1. I provvedimenti di autorizzazione e di concessione demaniale marittima sono adottati dal dirigente responsabile della struttura territoriale competente per territorio del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.
2. Gli uffici centrali del dipartimento regionale dell'ambiente provvedono, attraverso la struttura competente per materia, al coordinamento e monitoraggio delle attività amministrative degli uffici territoriali e curano gli adempimenti fiscali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le relative procedure e le modalità operative.

Art. 5


Abrogazione di norme

- a) all'art. 1 comma 2 della L.R. 15/2005 e successive modificazioni, le parole "e si rinnovano su domanda del concessionario da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 42 del Codice della navigazione" sono soppresse;
- b) all'art. 1 comma 3 della L.R. 15/2005 e successive modificazioni, le parole "Le concessioni in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono alla scadenza tacitamente rinnovate per sei anni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 42 del Codice della navigazione, subordinatamente al pagamento dei canoni determinati dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2" sono abrogate;
- c) il comma 3 bis dell'art. 4 della L.R. 15/2005 e successive modificazioni è abrogato.
- d) Il comma 1 ter dell'art. 1 della L.R. 15/2005 e successive modificazioni è abrogato.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "CORDAS" in capital letters. The signature is stylized and appears to be "F. Cordas".